**MODELLO B**

**DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL CONCORRENTE**

**a corredo del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)**

**rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000**

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA (COMPRENSIVA DI RELAZIONE GEOLOGICA) ED ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I., PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA STATALE DELL’INFANZIA DI BUSCA (CN)**

**CIG 8701512ADA - CUP G33H20000090001**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di *(legale rappresentante, procuratore, etc.)[[1]](#footnote-2)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dell’operatore economico: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Codice attività \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ P. IVA:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**CHE PARTECIPA ALLA PRESENTE PROCEDURA DI GARA IN OGGETTO COME**

*[barrare la casella di interesse]*

Operatore Economico singolo;

*consorzio stabile*/*consorziata assegnataria* di cui all’art. 46, comma 1, lett. f), D.Lgs. 50/2016;

*mandataria / mandante* del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese di cui all’art. 46, comma 1, lett. e), D.Lgs. 50/2016

*consorzio ordinario di imprese/consorziata* di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), D. Lgs 50/2016;

aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f), D. Lgs 50/2016;

GEIE/soggetto che ha stipulato il contratto di GEIE di cui all’art. 45, comma 2, lett. g), D. Lgs 50/2016;

Altro: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità

**DICHIARA**

**l’insussistenza** delle cause di esclusione di ordine generale di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, D.Lgs. 50/2016 smi[[2]](#footnote-3)

Inoltre, al fine del reperimento dei dati utili al rilascio della “Informazione antimafia”

**DICHIARA**

1. che

i componenti dell’organismo di vigilanza (OdV) nominato ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 231/2011 sono:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **cognome e nome** | **codice fiscale** | **luogo e data di nascita** | **residenza** | **carica ricoperta** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

oppure *[in alternativa]*

non è presente un organismo di vigilanza (OdV).

1. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti nell’ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese, saranno trattati nelle modalità e per le finalità espresse al paragrafo “Trattamento dei dati personali” del disciplinare di gara.

Luogo e data e Firma

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOTA BENE

• Il Modello B “DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL CONCORRENTE a corredo del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)”, dovrà essere compilato ed essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico concorrente ed inserito sul sistema telematico SINTEL nell’apposito spazio previsto. L’inserimento di tale documento nel sistema telematico SINTEL avviene, in caso di soggetto gruppo, a cura del soggetto indicato quale mandatario o capofila.

• il Modello B “DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL CONCORRENTE a corredo del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)” dovrà essere compilato e firmato digitalmente nel caso di professionista singolo, dal professionista;

• il Modello B “DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL CONCORRENTE a corredo del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)” dovrà essere compilato e firmato digitalmente nel caso di studio associato, da tutti gli associati indicati ad eseguire le prestazioni oggetto di appalto;

• il Modello B “DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL CONCORRENTE a corredo del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)” dovrà essere compilato e firmato digitalmente nel caso di società, dal legale rappresentante o procuratore.

• il Modello B “DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL CONCORRENTE a corredo del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)” dovrà essere compilato e firmato digitalmente nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, dal legale rappresentante o procuratore di ciascun membro facente parte del costituendo Raggruppamento temporaneo di concorrenti, o facente parte del costituendo consorzio ordinario di concorrenti o facente parte del costituendo GEIE di concorrenti.

• il Modello B “DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL CONCORRENTE a corredo del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)” dovrà essere compilato e firmato digitalmente nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituiti, dal legale rappresentante o procuratore di ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, o facente parte del consorzio ordinario di concorrenti, o facente parte del GEIE di concorrenti.

• il Modello B “DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL CONCORRENTE a corredo del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)” dovrà essere compilato e firmato digitalmente nel caso di consorzio stabile dal legale rappresentante o procuratore del consorzio e di ciascun consorziato indicato a svolgere le prestazioni oggetto di appalto.

• il Modello B “DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL CONCORRENTE a corredo del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)” nel caso di aggregazioni di rete costituito o costituendo si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare dal legale rappresentante dell’organo comune (se esistente) nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete indicati ad eseguire le prestazioni oggetto di appalto.

1. Il presente modello deve essere sottoscritto con firma digitale. La sottoscrizione con firma digitale esime il sottoscrittore dalla produzione della copia di un documento di identità.

   Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un institore (art.2203 c.c.) o da un procuratore (art.2209 c.c.) del legale rappresentante, occorre allegare copia anche semplice della relativa procura. [↑](#footnote-ref-2)
2. Si riporta di seguito il testo dell’art. 80, commi da 1 a 5, d.lgs. 50/2016 s.m.i.:

   “1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, [anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6; si v., tuttavia, art. 1, c. 18, secondo periodo, decreto sblocca-cantieri], per uno dei seguenti reati:

   a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

   b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;

   b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

   c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

   d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

   e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

   f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

   g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

   2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

   3. L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

   4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

   5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, [anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6; si v., tuttavia, art. 1, c. 18, secondo periodo, decreto sblocca-cantieri] qualora:

   a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

   b) l’operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

   [b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110;] (lettera così sostituita dall'art. 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019 a partire dal 15 agosto 2020)

   c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

   c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

   c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

   c-quater) l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

   d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

   e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

   f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

   f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

   f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

   g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

   h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

   i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

   l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

   m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.” [↑](#footnote-ref-3)